



CAMERA DEI DEPUTATI

I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

V COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO

EMENDAMENTI UDIR

AC 2845

**"Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"
(AC 2845)**



Emendamenti

- **Modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici;**
- **Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza;**
- **Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021;**
- **Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici;**
- **“Indennità COVID-19” in favore dei Dirigenti Scolastici;**
- **Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare**

I

Art. 5

(Proroga di termini in materia di istruzione)

- **Modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici**

Si inserisce il comma 3 bis

A partire dall'a. s. 2020/2021, la valutazione dei Dirigenti Scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente, a partire dal 1° settembre 2021, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002."

MOTIVAZIONE: la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del Dirigente Scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell'istruzione e della ricerca. Dall'applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002 a seguito dell'approvazione del CCNQ del 13 luglio 2016 Per il triennio 2015/2018 erano stati stanziati 7 milioni di euro all'anno.

II

Art. 5

(Proroga di termini in materia di istruzione)

- **Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei Dirigenti scolastici in tema di sicurezza**

Si inserisce il comma 4 bis

“All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1 Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e



di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2 Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”

MOTIVAZIONE: alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, è inderogabile esentare i Dirigenti Scolastici italiani da qualsiasi responsabilità civile, amministrativo e penale derivanti dai danni strutturali degli edifici scolastici, laddove abbiano tempestivamente richiesto alle autorità locali proprietarie dell'immobile l'intervento, sia strutturale che di manutenzione utile ad assicurare la sicurezza dei locali in uso. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale proposta stralcia i contenuti della proposta di legge n. 1217 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici", dal contenuto analogo al tema ampiamente trattato nell'altra proposta di legge n. 1114 "Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche", assegnate alla VII Commissione Cultura.

III

Art. 5

(Proroga di termini in materia di istruzione)

- **Modifiche alla disciplina sulla responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l'anno scolastico 2020/2021**

Si inserisce il comma 4 ter

Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, i Dirigenti Scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione, oltre ai Decreti emanati la Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di ascrivere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nell'infortunio da contagio Covid-19 di un dipendente e, nel caso delle Istituzioni scolastiche degli alunni, solo in caso di violazione degli obblighi di legge. Il Dirigente Scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'Istruzione nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto.

IV

Art. 5

(Proroga di termini in materia di istruzione)

- **Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici**

Si aggiunge il comma 4 quater

I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100% complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2021/2022, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 e 2020/2021, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare



domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022.

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di sboccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione.

V

Art. 5

(Proroga di termini in materia di istruzione)

- **“Indennità COVID-19” in favore dei Dirigenti Scolastici**

Si inserisce il comma 4 quinquies

È previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione ai dirigenti scolastici di un'indennità per il rischio biologico.

MOTIVAZIONE: La norma permetterebbe di premiare economicamente la figura del Dirigente Scolastico che si sta trovando, parallelamente ad altre figure professionali, in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria dovendo garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori della scuola con pesanti responsabilità e incrementare la gestione della didattica digitale integrata che presuppone un gravoso lavoro di organizzazione articolato tra alunni in presenza e alunni a distanza.

VI

Art. 5

(Proroga di termini in materia di istruzione)

- **Perequazione interna ed esterna dello stipendio tabellare**

Si inserisce il comma 4-sexies

All'articolo 1, comma 591 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole “al fine della progressiva armonizzazione” sono sostituite con le seguenti “, al fine della totale e completa armonizzazione del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione, parte fissa, del



salario accessorio tra i Dirigenti della stessa area e tra dirigenti appartenenti ad aree diverse ma collocati nella stessa fascia”.

MOTIVAZIONE: la norma intende, prima della firma dei contratti relativi alle aree della dirigenza, armonizzare gli stipendi tabellari tra i Dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all'interno CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l'area della dirigenza dell'istruzione.



UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca

Mail: segreteria@udir.it - Mobile: [3317713481](tel:3317713481)